

Rendicontazione delle erogazioni pubbliche: termine ultimo 31/12/2021

Come noto l' art. 1 commi da 125 a 129, della **L. 4/08/2017** n. 124 ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti. **Tale adempimento interessa anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.** Il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno (a decorrere dall'anno 2018) e concerne gli importi incassati nel corso dell'anno precedente. Quindi, ad esempio, le ASD ed SSD che nel 2020 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici **pari o superiori a 10 mila euro complessivi/anno, comprese le somme derivanti dal 5 per mille**, erano obbligate a darne pubblicità entro il 30 giugno 2021.

Ricordiamo che il **decreto Riaperture ha previsto lo slittamento al 1° gennaio 2022** delle sanzioni previste in caso di violazioni riguardanti tale obbligo. Dal tenore letterale della norma pare, quindi, **che fino al 31 dicembre non sarà passibile di sanzioni** chi non abbia provveduto agli obblighi informativi entro lo scorso 30 giugno.

Pertanto, per chi non lo avesse ancora fatto, ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021 per poter procedere alle comunicazioni relative all'annualità 2020.

I soggetti obbligati infatti, sono tenuti a pubblicare sul **proprio sito internet aziendale**, l'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici** ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente. I soggetti che **non hanno un proprio sito internet** devono provvedere alla **pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.**

Le modalità di adempimento si differenziano in base alla tipologia di soggetto obbligato:

Destinatari		Modalità di pubblicazione
Enti non commerciali	Associazioni di protezione ambientale	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali
	Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni (co. 125)	
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (co. 125)		Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali
Imprese	SRL, SPA, SAPA che redigono il bilancio in forma ordinaria	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato
	SRL, SPA, SAPA che redigono il bilancio in forma abbreviata Ditte individuali e società di persone	Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza

Quindi sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo **i soggetti iscritti al Registro delle imprese**, e pertanto:

- **società di Capitali** (Spa, Srl, SapA);
- **società di persone** (Snc, Sas);
- **ditte individuali** esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

- **società cooperative** (incluse le cooperative sociali);
- **associazioni e società sportive dilettantistiche**

Sono esclusi i liberi professionisti.

Le **società di capitali** che **redigono il bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa**.

Per le Srl che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare **“volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa**. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, **l'esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale**. Si consiglia, pertanto, di **procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito**.

Sono soggetti all'obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

- **Stato;**
- **Enti locali:** Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- **Istituzioni universitarie;**
- **Istituti autonomi case popolari;**
- **Camere di Commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **Enti pubblici non economici**, nazionali, regionali e locali;
- **Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale** (incluse le ASL);
- **Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni** (ARAN);
- **Agenzie fiscali;**
- **Società a controllo pubblico** (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se l'importo complessivo ricevuto è superiore a 10.000 euro.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di **importo inferiore a tale soglia**, ma, **complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo**, tutti i contributi sono soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti vantaggi:

- **sovvenzioni;**
- **sussidi;**
- **contributi** (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- **vantaggi** (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Sono esclusi i contributi a sostegno dell'economia concessi dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 perché ritenuti aiuti aventi carattere generale.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti **nel corso dell'anno precedente**. Qualora l'aiuto sia stato **solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato**.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il **vantaggio ottenuto nel corso dell'anno precedente**.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- **denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;**
- **somma incassata o valore del vantaggio fruito** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- **data di incasso;**
- **causale** (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le sanzioni previste in caso di omessa pubblicazione delle informazioni sulle sovvenzioni ricevute nel 2020, come accennato in premessa, **sono state prorogate al 1° gennaio 2022.**

A tal proposito, si ricorda, che la norma prevede, **a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:**

- la **sanzione amministrativa pecuniaria pari "all' 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro";**
- la **sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.**

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria **entro novanta giorni dalla contestazione**, scatterà la **sanzione aggiuntiva** che consiste nella **restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.**

*Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Lo studio*